



HIGHLIGHTS

Circolare n. 285/2013. Pubblicato il 39° aggiornamento alle disposizioni di vigilanza per le banche Accesso al credito online. La IMCO ha espresso la propria posizione in merito alle nuove norme dell'UE che mirano a proteggere i consumatori

MAR. Pubblicato in GU UE il Regolamento recante gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Succursali di imprese di investimento di Paesi extra UE. Pubblicato in GU UE il Regolamento recante gli ITS sulle informazioni da fornire alle autorità nazionali competenti

DALLA CORTE

AML. La Corte di Cassazione si esprime sul fenomeno dell'autoriciclaggio mediante utilizzo di criptovalute

ALTRE NOTIZIE

Fintech. Pubblicate le raccomandazioni dello IOSCO relative all'utilizzo dei facilitatori dell'innovazione

AML e criptovalute. Pubblicato l'accordo UE sulle proposte di modifica delle norme in materia di trasparenza dei trasferimenti di fondi

Stable coins. Pubblicata la guida congiunta di CPMI e IOSCO

Circolare n. 285/2013. Pubblicato il 39° aggiornamento alle disposizioni di vigilanza per le banche

Banca d'Italia ha emanato il 39° aggiornamento alle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285/2013) che modifica le disposizioni in materia di gruppi bancari, di albo delle banche e dei gruppi bancari e sul processo di controllo prudenziale.

L'aggiornamento in commento ha tenuto conto delle novità introdotte dalle modifiche alla Direttiva (UE) 2019/878 ("CRD V") con particolare riferimento:

- alla disciplina delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista;
- ai poteri di intervento delle autorità di vigilanza nell'ambito del secondo pilastro.

In particolare, con riguardo alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, il 39° aggiornamento, in conformità a quanto previsto dalla CRD V, disciplina un regime di autorizzazione specifico e, pertanto le nuove disposizioni della Circolare n. 285/2013 disciplinano le modalità di autorizzazione e di esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo di un gruppo bancario di cui fanno parte le predette società, assicurando il coordinamento con gli altri procedimenti di autorizzazione previsti dalla normativa di settore. La novella prevede, attraverso il rinvio alla disciplina applicabile alle capogruppo, le modalità autorizzative delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria miste diverse dalla capogruppo (art. 69.1 TUB), sia di quelle al vertice di gruppi esteri (art. 69.2 TUB).

Per quanto concerne gli obblighi di secondo pilastro, sono stati ampliati i casi in cui Banca d'Italia può imporre misure di secondo pilastro. Al riguardo viene introdotta una netta differenziazione tra componenti della domanda di capitale di secondo pilastro stimata in ottica ordinaria (*Pillar II requirement – P2R*) e quelle determinate in ottica di *stress (Pillar 2 Guidance – P2G)*.

L'aggiornamento in esame introduce altresì la facoltà di prevedere la richiesta di capitale addizionale in ragione di un rischio di leva finanziaria eccessiva in condizioni ordinarie e di *stress*.

Nello specifico, con l'aggiornamento in commento, sono stati modificati: i) i Capitoli 2 e 4 della Parte Prima, Titolo I, che contengono – rispettivamente – le disposizioni in materia di gruppi bancari e di albo delle banche e dei gruppi bancari; ii) il Capitolo 1 della Parte Prima, Titolo III, che contiene le disposizioni sul processo di controllo prudenziale.

Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'aggiornamento sono introdotti i seguenti procedimenti amministrativi (cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2): i) autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 1 e 4, TUB (Sez. III, par. 3; termine: 6 mesi); ii) revoca dell'autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 5, TUB (Sez. III, par. 4; termine: 6 mesi); iii) esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 3, TUB (Sez. IV, par. 3; termine: 6 mesi); iv) autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo ai sensi dell'art. 69.1 TUB (Sez. VII, par. 1; termine: 6 mesi); v) autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'art. 69.2 TUB (Sez. VII, par. 2; termine: 6 mesi); vi) accertamento d'ufficio delle condizioni di aggiornamento dell'albo delle banche ai sensi dell'art. 13, co. 1, TUB (Sez. II, par. 3; termine: 90 giorni); vii) accertamento d'ufficio delle condizioni di iscrizione o aggiornamento dell'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'art. 64, co. 1, TUB (Sez. III, par. 2.1 e par. 3; termine: 90 giorni).

Di converso, sono stati abrogati i seguenti procedimenti amministrativi, previsti dalla Parte I, Titolo I, Capitolo 4 della Circolare n. 285/2013:

- iscrizione all'albo dei gruppi bancari;
- cancellazione dall'albo dei gruppi bancari;
- modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo.

Le disposizioni contenute nel presente aggiornamento sono entrate in vigore a partire dal 14 luglio 2022.

Banca d'Italia prevede un regime transitorio, con riferimento alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esistenti alla data di entrata in vigore della novella, le quali devono presentare la predetta istanza di autorizzazione oppure di esenzione, ai sensi degli articoli 60-bis, 69.1 e 69.2 TUB, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in commento.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Accesso al credito *online*. La IMCO ha espresso la propria posizione in merito alle nuove norme dell'UE che mirano a proteggere i consumatori

La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo (*Committee on Internal Market and Consumer Protection – IMCO*) ha espresso la propria posizione in merito alle nuove norme dell'UE che mirano a proteggere i consumatori nell'accesso al credito *online*, qualora tale accesso non sia coerente con la loro situazione finanziaria.

In particolare, la IMCO sottolinea il fatto che la legislazione dovrebbe riguardare i contratti di credito di importo non superiore a 150.000 euro, con il limite massimo effettivo che dovrebbe essere determinato dalle autorità nazionali competenti in base alla particolare situazione economica di uno Stato membro.

Inoltre, si prevede che gli Stati membri dovrebbero poter prevedere anche deroghe con riferimento ai soli casi di accesso al credito online di importo limitato (fino a 200 euro).

Il parere espresso dalla IMCO esprime l'opportunità di intervenire sui seguenti temi:

- valutazione del merito creditizio;
- informazioni chiare ai consumatori;
- protezione dei consumatori.

Con specifico riferimento alla valutazione del merito creditizio, la IMCO ritiene necessario prevedere **ulteriori requisiti la valutazione prodromica dell'affidabilità creditizia dei consumatori che intendono ottenere la concessione di un prestito.**

Inoltre, si prevede l'opportunità, al fine di valutare il merito creditizio di consumatori con storia creditizia scarsa o nulla, di prendere in considerazione ulteriori informazioni che possono essere fornite da istituti di credito non bancari ovvero fornitori di servizi di telecomunicazioni e *utilities*.

Tuttavia, sono escluse dal novero delle informazioni da richiedere al consumatore per la profilazione del merito creditizio, quelle relative ai dati dei *social media* e ai dati sanitari; tali informazioni non dovrebbero essere prese in considerazione e dovrebbe essere sempre garantito il diritto all'oblio.

Inoltre, si evidenzia anche l'opportunità che EBA sviluppi linee guida che descrivano in dettaglio le modalità con cui i creditori e i fornitori di servizi di credito di *crowdfunding* effettuano la valutazione del merito creditizio per l'accesso al credito *online*.

La IMCO, con particolare riferimento al tema della chiarezza delle informazioni da fornire ai consumatori, prevede che **i consumatori dovrebbero sempre ottenere informazioni *standard* in modo da poter confrontare le diverse offerte e comprendere le conseguenze legali e finanziarie dei prestiti e dei costi del credito *online*.**

Tali informazioni dovrebbero essere fornite in anticipo e in modo chiaro.

Si evidenzia anche la necessità di prevedere sempre **il diritto di recesso, in favore del consumatore e senza fornire alcuna motivazione, entro un termine di 14 giorni, dalla stipula del contratto di credito o dal contratto per la fornitura di servizi di credito *crowdfunding*.**

Più in generale, con riferimento al tema della protezione del consumatore, la IMCO sottolinea la necessità che **le pubblicità inerenti ai servizi di credito online dovrebbero contenere, in tutti i casi, un avvertimento chiaro del costo del credito e non dovrebbe essere posta enfasi, nei confronti dei consumatori sovraindebitati a cercare credito o suggerire che il successo o la realizzazione sociale possono essere acquisiti grazie ai contratti di credito.**

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

MAR. Pubblicato in GU UE il Regolamento recante gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 luglio 2022, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione ("ITS") per l'applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation – MAR*) in materia di formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento.

Gli ITS prevedono che gli elenchi dovrebbero riportare dati utili per aiutare l'autorità competente nelle indagini, permettendole di analizzare rapidamente la condotta delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, di stabilire collegamenti tra queste e le persone implicate in negoziazioni sospette e di rilevare gli eventuali contatti intercorsi tra di esse in momenti critici.

In particolare, il Regolamento in commento evidenzia la necessità di identificare con precisione le specifiche informazioni privilegiate cui hanno (o hanno avuto) accesso i soggetti che lavorano per la società, stante la possibile pluralità di informazioni accessibili.

Pertanto, tali elenchi dovrebbero precisare la tipologia di informazioni accessibili che possono includere informazioni relative a un'operazione, un progetto, un evento, anche di natura societaria o finanziaria, la pubblicazione di bilanci o annunci di utili inferiori alle attese.

Gli ITS prevedono inoltre l'opportunità che tali elenchi siano divisi in sezioni distinte, una per ogni specifica informazione privilegiata.

Il documento in commento prevede altresì che le PMI dovrebbero avere la possibilità di utilizzare un formato semplificato e limitare il contenuto dello stesso a quanto strettamente necessario per l'identificazione dei soggetti in possesso di tali informazioni.

Infine, si evidenzia che gli elenchi delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate devono contenere necessariamente i dati personali necessari per identificare tali persone e, pertanto, è necessario che qualsiasi trattamento dei dati personali ai fini dell'istituzione e della conservazione di elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 18 del MAR sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Succursali di imprese di investimento di Paesi extra UE. Pubblicato in GU UE il Regolamento recante gli ITS sulle informazioni da fornire alle autorità nazionali competenti

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 luglio 2022, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1220, recante norme tecniche di attuazione ("ITS") per l'applicazione della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), in relazione alle modalità di comunicazione delle informazioni relative alle succursali di imprese di Paesi terzi nei confronti delle autorità competenti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 41, paragrafi 3 e 4, della predetta Direttiva.

L'art. 41 della MIFID II prevede le informazioni che la succursale di un'impresa di investimento di Paese extra UE deve fornire per ottenere l'autorizzazione a stabilirsi e ad operare in uno Stato membro.

In particolare, il Regolamento si pone l'obiettivo di assicurare che l'ESMA e le autorità nazionali competenti possano ricevere tutti i dati necessari per la loro attività di vigilanza sulle succursali di imprese di Paesi terzi e assicurare che tali dati siano trattati in modo rapido ed efficiente.

Le informazioni individuate, in conformità a quanto previsto dalla predetta disposizione MIFID II, dovrebbero essere fornite in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Inoltre, si prevede, in conformità all'art. 39 della MIFID II, che le succursali di imprese di Paesi extra UE che abbiano intenzione di svolgere servizi di investimento o prestare attività di investimento nel territorio dell'Unione europea, devono ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente per lo Stato designato; tali succursali non hanno l'autorizzazione a fornire servizi di investimento o a svolgere attività di investimento in Stati membri diversi rispetto a quello per cui hanno ottenuto l'autorizzazione

Il Regolamento in commento prevede che la Commissione UE può adottare una decisione di equivalenza che attesti che il regime giuridico e di vigilanza di tale Paese extra UE sia equivalente a quello che si applica nell'Unione europea.

In questo caso, le succursali autorizzate sarebbero comunque sottoposte alla vigilanza delle autorità nazionali dello Stato membro in cui sono stabilite, a prescindere dal fatto che prestino servizi transfrontalieri.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

AML. La Corte di Cassazione si esprime sul fenomeno dell'autoriciclaggio mediante utilizzo di criptovalute

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è espressa in materia di autoriciclaggio mediante l'utilizzo di criptovalute.

Nel caso di specie, il ricorrente provvedeva a trasferire immediatamente le somme oggetto di truffa non appena accreditate – senza mai riscuoterle – attraverso disposizioni *online* in favore di un conto estero per il successivo acquisto di valuta virtuale, realizzando così un investimento dei profitti illeciti in operazioni di natura finanziaria, idonee a ostacolare la tracciabilità e la ricostruzione dell'origine delittuosa del denaro.

Al riguardo, la Suprema Corte stabilisce gli strumenti finanziari e speculativi che sono inclusi nel campo di applicazione dell'art. 648 *ter.1* c.p.

Sul punto, i giudici di legittimità evidenziano che l'indicazione normativa prevista dall'articolo 648 *ter.1* c.p. delle *"attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative in cui il denaro, profitto del reato presupposto, può essere impiegato o trasferito"*, non rappresenta un elenco formale ed esaustivo delle attività suddette, bensì è volto ad identificare delle macro-aree.

Infatti, attraverso la predetta ampia formulazione, si prevede la rilevanza di tutte le operazioni legate all'impiego di denaro o altre utilità, finalizzato al conseguimento di un utile, con conseguente contaminazione del tessuto economico, nel quale, vengono introdotti tali *asset* derivanti da delitto e dei quali il reo vuole ostacolare il riconoscimento della loro provenienza delittuosa.

Alla luce di ciò, si stabilisce che possono essere ricondotte nell'ambito della categoria di "attività speculativa" anche le valute virtuali o criptovalute, che dir si voglia, che possono essere utilizzate per scopi diversi dal pagamento e comprendere prodotti di riserva di valore a fini di risparmio ed investimento.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Fintech. Pubblicate le raccomandazioni dello IOSCO relative all'utilizzo dei facilitatori dell'innovazione

Il Comitato per la crescita e i mercati emergenti ("GEMC") dello IOSCO ha pubblicato un rapporto sull'uso dei facilitatori dell'innovazione nei mercati emergenti e in crescita, contenente quattro raccomandazioni che dovranno essere prese in considerazione per la creazione e la scelta di facilitatori dell'innovazione.

Le raccomandazioni trattano di tre tipi di facilitatori dell'innovazione:

- *innovation hubs*;
- *regulatory sandboxes*;
- *regulatory accelerators*.

Il documento in commento evidenzia, in via preliminare, i vantaggi discendenti dalla crescente diffusione dei sistemi *Fintech*, venutasi a verificare in conseguenza del dilagare dell'epidemia da Covid – 19 che ha rafforzato l'uso della tecnologia in tutto il mondo al fine di garantire il distanziamento sociale.

Al riguardo, si evidenzia che tali sistemi permettono di migliorare i risultati per gli investitori e i consumatori di servizi finanziari, tra l'altro, ampliando la scelta e abbassando i prezzi, le spese e le commissioni, riducendo i costi di transazione, migliorando la trasparenza dei prodotti e dei mercati e aumentando l'inclusione finanziaria.

Il rapporto in commento rileva che la risposta normativa al *Fintech* richiede un approccio equilibrato tra le potenziali opportunità dell'innovazione e i rischi per gli investitori, l'integrità dei mercati e la stabilità del sistema finanziario.

La IOSCO evidenzia altresì che il fattore determinante nella scelta del facilitatore dell'innovazione è l'ambiente e le caratteristiche normative del Paese di riferimento.

Alla luce di ciò, prima di decidere quale facilitatore istituire occorre che le autorità politiche e quelle di regolamentazione dei valori mobiliari esaminino il quadro normativo e la soluzione più opportuna da adottare al fine di mitigare i rischi.

Le raccomandazioni proposte riguardano quattro aree: i) considerazioni preliminari alla creazione di facilitatori dell'innovazione; ii) definizione e divulgazione degli obiettivi e delle funzioni dei facilitatori dell'innovazione; iii) criteri per l'applicazione, la selezione e l'uscita dei soggetti idonei; iv) meccanismi per la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti sia locali che estere

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

AML e criptovalute. Pubblicato l'accordo UE sulle proposte di modifica delle norme in materia di trasparenza dei trasferimenti di fondi

Il Consiglio UE e il Parlamento UE hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di aggiornamento delle norme sulle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi, estendendo il campo di applicazione di tali norme ai trasferimenti di criptovalute.

Tali proposte di modifica sono potenzialmente in grado di garantire la trasparenza finanziaria sugli scambi di criptovalute e fornire all'Unione europea un quadro solido e proporzionale, conforme agli *standard* internazionali in materia di scambio di criptovalute, al fine di assicurare la tracciabilità dei trasferimenti di criptovalute per poter meglio identificare eventuali transazioni sospette ed intervenire tempestivamente.

In particolare, le modifiche proposte hanno l'obiettivo di introdurre l'obbligo per i prestatori di servizi in cripto-attività di raccogliere e rendere accessibili determinate informazioni relative al cedente e al cessionario dei trasferimenti da essi gestiti, in conformità a quanto previsto per i prestatori di servizi di pagamento per i trasferimenti elettronici (i.e. per i prestatori di servizi di pagamento per i bonifici bancari).

Al riguardo, il nuovo accordo propone di consentire all'UE di affrontare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo legati a queste nuove tecnologie, conciliando al contempo la competitività, la protezione dei consumatori e degli investitori e la tutela dell'integrità finanziaria del mercato interno.

Per quanto attiene alla protezione dei dati personali, l'accordo in commento prevede che si dovrebbero applicare le disposizioni del GDPR anche con riferimento alle operazioni in criptovalute.

Inoltre, i fornitori di servizi di criptovalute dovrebbero implementare politiche, procedure e controlli interni adeguati a mitigare i rischi di elusione delle misure restrittive nazionali e dell'Unione.

L'accordo evidenzia anche l'opportunità di un impegno per il futuro dei fornitori di servizi di criptovalute di sottostare agli obblighi imposti dalla 4° Direttiva antiriciclaggio.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Stablecoins. Pubblicata la guida congiunta di CPMI e IOSCO

Il Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato (*Committee on Payments and Market Infrastructures* – CPMI) della Banca dei regolamenti internazionali (*Bank for International Settlements* – BIS) e lo IOSCO hanno pubblicato una guida congiunta in materia di applicazione dei principi per le infrastrutture del mercato finanziario alle *stablecoin*.

Il documento in commento nasce dalla sempre crescente importanza e diffusione assunta dalle *stablecoin* (valuta digitale ancorata a un'attività di riserva stabile) e dalla consapevolezza che l'utilizzo di tale tipologia di valuta comporta potenzialmente i medesimi rischi che si potrebbero determinare in conseguenza dell'utilizzo di strumenti finanziari tradizionali.

La guida congiunta sulle *stablecoin* segue le proposte poste in consultazione nell'ottobre 2021 ed evidenzia la necessità che vengano osservati tutti i principi per le infrastrutture del mercato finanziario tradizionale anche con riferimento alle *stablecoin* che svolgano una funzione di trasferimento e siano di importanza sistemica.

La guida passa in rassegna le modalità di utilizzo più frequenti delle *stablecoin* che includono: i) la funzione di ponte tra le valute tradizionali e gli asset digitali più volatili; ii) la funzione di garanzia nelle transazioni di derivati su *crypto-asset*; iii) la facilitazione della negoziazione, dei prestiti o dei mutui; iv) la funzione di garanzia nella finanza decentralizzata.

Data la novità e la complessità delle tematiche legate alle *stablecoin*, la guida elabora gli aspetti relativi:

- alla *governance*;
- ad un quadro per la gestione completa dei rischi;
- al carattere definitivo della regolamentazione.

Il documento fornisce altresì considerazioni per supportare le autorità a determinare quando e secondo che parametri una *stablecoin* possa essere definita di importanza sistemica.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it